



STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE "MUSICA E TERRITORIO"

CAPO I

COSTITUZIONE, SEDE, OGGETTO E SCOPO



ARTICOLO 1. COSTITUZIONE

E' costituita in data 22/09/2014 l'Associazione Culturale Musicale denominata "MUSICA E TERRITORIO", libera associazione, apartitica ed apolitica con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del titolo I cap. III art. 36 e seguenti del Codice Civile, nonché del presente Statuto.

ARTICOLO 2. SEDE

La Associazione MUSICA E TERRITORIO ha sede legale a Montecassiano (MC) attualmente in Piazza Cingolani n. 3
L'eventuale cambio di indirizzo o di sede nell'ambito dello stesso comune non comporterà alcuna variazione né allo statuto né ai regolamenti interni.
Potranno essere costituite altre unità locali, operative, nei singoli comuni in cui la associazione intende operare.

ARTICOLO 3. OGGETTO E SCOPO

- L'Associazione persegue i seguenti scopi:
1. operare per la promozione e la diffusione di attività musicali predisponendo e organizzando mezzi e strutture per lo svolgimento, la gestione, l'attivazione di corsi di educazione e insegnamento musicale anche in collaborazione con i Comuni di Appignano, Montecassiano, Montefano ed altre Istituzioni, pubbliche e private;
 2. produrre, allestire e rappresentare concerti, spettacoli e manifestazioni artistiche varie.
 3. favorire e organizzare manifestazioni musicali, culturali, ricreative, cinematografiche, rassegne, festival, conferenze, concorsi, premi, saggi, concerti, musical ed ogni altra forma di spettacolo legata alla musica;
 4. attivare iniziative musicali e culturali, anche in collaborazioni con altri Enti, Associazioni e/o Scuole, nella sfera dell'aggregazione sociale e del tempo libero, per la diffusione della cultura musicale;
 5. ingaggiare, assumere e/o scritturare artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo all'Associazione per il compimento degli obiettivi statuari;
 6. svolgere qualsiasi altra attività o servizio che si rivelasse utile a promuovere e a diffondere la conoscenza della cultura musicale. A tal proposito potranno essere stipulate convenzioni con studi di registrazione, promoter, agenzie di spettacolo, agenzie di grafica e di immagine, associazioni di settore nonché service audio-luci a supporto delle attività proprie onde offrire proficue opportunità e facilitazioni per l'espletamento dell'attività artistica;
 7. proporsi come luogo di incontro e di aggregazione di interessi musicali e culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile attraverso l'ideale della formazione permanente e del lavoro di rete.



Musica e Territorio

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione potrà tra l'altro:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in convenzione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- amministrare e gestire i beni di cui sia eventualmente proprietaria, conduttrice, comodataria o comunque posseduti, anche predisponendo ed approvando progetti e lavori di consolidamento e manutenzione straordinaria;
- stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
- partecipare e aderire ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Associazione medesima;
- erogare premi e borse di studio per i partecipanti all'attività didattica ed alle altre attività organizzate dall'Associazione;
- promuovere ed organizzare spettacoli, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra l'Associazione e gli altri operatori degli stessi settori sia pubblici che privati;
- richiedere finanziamenti nel limite massimo stabilito da apposita delibera assembleare, accettare sponsorizzazioni e ricorrere ad abbinamenti pubblicitari per il sostegno finanziario delle finalità statutarie e per la copertura dei costi della realizzazione di iniziative;
- svolgere in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti in materia, della multimedialità e degli audiovisivi in genere;
- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali;
- inoltrare le opportune richieste di contributi a Enti Privati, Enti Pubblici, persone fisiche e persone giuridiche per il raggiungimento dei propri fini istituzionali.
- Per corsi di formazione musicale, o culturale, la associazione potrà dotarsi di apposito regolamento interno che dovrà integralmente essere approvato e sottoscritto, sia dai partecipanti che dai docenti.

CAPO II

PATRIMONIO SOCIALE E FINANZIAMENTI

ARTICOLO 4. FONDO PATRIMONIALE E RISORSE

Il Fondo Patrimoniale dell'Associazione è composto:

1. da un fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro (quote sociali) o beni mobili ed immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi sociali conferiti dai soci;
2. dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo all'Associazione;
3. dai contributi, donazioni, lasciti effettuati da Enti o da Privati;



Maria Merola

4. dai rimborsi derivanti da convenzioni e/o servizi destinati ai soci;
5. dai proventi derivanti dalle prestazioni attività e manifestazioni eventualmente organizzate o alle quali l'Associazione partecipa;
6. dalle somme delle rendite non utilizzate che possono essere destinate ad aumentare il patrimonio;
7. da ogni eventuale entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Le somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

Con espresso richiamo all'art. 148 comma 8 del TUIR e l'art. 4 comma 7 del D.P.R.633/72 si prevede quanto appresso:

- a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Le quote sociali, iniziali ed annuali costituite dai versamenti, dai versamenti dei soci, sono stabilite dal Consiglio Direttivo.

Ad esclusione della quota di adesione i versamenti effettuati dai soci non creano altri diritti di partecipazione e segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale né per atto tra vivi, né a causa di morte.

La quota di adesione non è parimenti trasferibile, ad eccezione del caso morte, né rivalutabile.

Rientrano nei contributi finalizzati quelli erogati dalle Amministrazioni Comunali, e da altri Organi statali, regionali e provinciali finalizzati al sostegno e promozione della cultura ed educazione musicale.

Le elargizioni in denaro, le donazioni ed i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sull'utilizzazione delle stesse, in armonia con le finalità dell'associazione.

ARTICOLO 5. ESERCIZIO SOCIALE

1) L'esercizio sociale finanziario decorre dal 1° gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2) Per ogni esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo un bilancio da sottoporre all'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

In ossequio al comma 8 dell' art. 148 Tuir e art. 4 comma 7 del D.P.R. 633/72 :

3) è fatto obbligo di redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni del presente Statuto;

4) è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve, o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione non sia imposta per Legge.

5) L'Associazione, ai fini fiscali deve considerarsi ente non commerciale.

CAPO III SOCI



ARTICOLO 6. SOCI

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche, gli Enti pubblici e gli Enti privati che intendono concorrere alla realizzazione dello scopo sociale ed il numero degli associati è illimitato.

E' tassativamente esclusa ogni forma temporanea di partecipazione alla vita associativa.

M. Devo T. Con. And.

4. dai rimborsi derivanti da convenzioni e/o servizi destinati ai soci;
5. dai proventi derivanti dalle prestazioni attività e manifestazioni eventualmente organizzate o alle quali l'Associazione partecipa;
6. dalle somme delle rendite non utilizzate che possono essere destinate ad aumentare il patrimonio;
7. da ogni eventuale entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Le somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

Con espresso richiamo all'art. 148 comma 8 del TUIR e l'art. 4 comma 7 del D.P.R.633/72 si prevede quanto appresso:

- a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Le quote sociali, iniziali ed annuali costituite dai versamenti, dai versamenti dei soci, sono stabilite dal Consiglio Direttivo.

Ad esclusione della quota di adesione i versamenti effettuati dai soci non creano altri diritti di partecipazione e segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale né per atto tra vivi, né a causa di morte.

La quota di adesione non è parimenti trasferibile, ad eccezione del caso morte, né rivalutabile.

Rientrano nei contributi finalizzati quelli erogati dalle Amministrazioni Comunali, e da altri Organi statali, regionali e provinciali finalizzati al sostegno e promozione della cultura ed educazione musicale.

Le elargizioni in denaro, le donazioni ed i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sull'utilizzazione delle stesse, in armonia con le finalità dell'associazione.

ARTICOLO 5. ESERCIZIO SOCIALE

1) L'esercizio sociale finanziario decorre dal 1° gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2) Per ogni esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo un bilancio da sottoporre all'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

In ossequio al comma 8 dell' art. 148 Tuir e art. 4 comma 7 del D.P.R. 633/72 :

3) è fatto obbligo di redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni del presente Statuto;

4) è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve, o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione non sia imposta per Legge.

5) L'Associazione, ai fini fiscali deve considerarsi ente non commerciale.

CAPO III SOCI



ARTICOLO 6. SOCI

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche, gli Enti pubblici e gli Enti privati che intendono concorrere alla realizzazione dello scopo sociale ed il numero degli associati è illimitato.

E' tassativamente esclusa ogni forma temporanea di partecipazione alla vita associativa.

Mario Tedeschi

Ogni socio maggiorenne ha diritto di voto in sede di assemblea, senza limitazioni.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dai suoi Organi Sociali, secondo le competenze statutarie, ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne verso gli altri Soci che con i terzi.

I soci possono essere: fondatori, ordinari e sostenitori.

Sono **Soci Fondatori** coloro che intervengono all'atto costitutivo. Essi rimangono tali per tutta la durata dell'Associazione.

Sono **Soci Ordinari** tutti coloro che, avendo presentato domanda e accettato il presente Statuto, siano in regola con il versamento della quota associativa, contribuiscono e si impegnano al perseguimento delle finalità dell'Associazione e partecipano alla realizzazione delle stesse.

Sono **Soci Sostenitori** coloro che contribuiscono economicamente al perseguimento delle finalità dell'Associazione, favorendone la crescita e lo sviluppo; possono essere soci sostenitori sia le persone fisiche che le persone giuridiche, enti pubblici e privati. I soci sostenitori partecipano all'assemblea con diritto di voto.

Possono iscriversi alle iniziative istituzionali promosse dall'Associazione tutti i soci e i loro familiari.

Tutti i Soci devono accettare integralmente le norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e sono tenuti al pagamento di una quota associativa annuale, il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo.

Tutti i Soci hanno diritto di voto per l'approvazione del bilancio, le modifiche statutarie e dei regolamenti interni e partecipano all'elezione del Consiglio Direttivo.

Chi intende associarsi deve presentare apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo, che comporta l'accettazione del presente Statuto. Il Consiglio Direttivo delibera, a suo giudizio inappellabile, sull'ammissione e sull'esclusione dei soci. Rispetto al versamento originario all'atto di ammissione ed al versamento della quota associativa e dei contributi straordinari stabiliti per regolamento dall'Associazione. E comunque facoltà degli aderenti effettuare ulteriori versamenti rispetto a quelli originari, annuali e straordinari.

La qualifica di socio si perde per i seguenti motivi:

- dimissioni scritte, motivate, indirizzate al Consiglio Direttivo;
- mancato versamento della quota associativa annuale malgrado invito formale da parte del Consiglio Direttivo;
- allontanamento a seguito di gravi motivi riconosciuti dal Consiglio Direttivo e, in caso di impugnativa, dall'Assemblea che decide in via definitiva;

In ogni caso il Socio dimissionario, radiato o espulso non ha diritto alla restituzione delle quote associative e/o contributi versati, né vantare pretese sul patrimonio sociale.

I soci, in regola con il pagamento della quota di Associazione, hanno diritto di partecipare all'Assemblea personalmente o facendosi rappresentare da altro socio purché munito di delega scritta e di usufruire di tutti i servizi offerti dall'Associazione. Nelle assemblee ogni associato ha diritto ad un voto e può rappresentare, per delega scritta, un numero massimo di un socio con diritto di voto. Parimenti ogni delegato può rappresentare un solo socio.

La quota e gli ulteriori versamenti di contributi non creano altri diritti di partecipazione rispetto a quelli previsti dal presente statuto e non possono essere restituiti nel caso di esclusione, decadenza, cessazione o recesso dall'Associazione per qualsiasi motivo.

CAPO IV

AMMINISTRAZIONE E GESTIONE

Mario Scaramelli



ARTICOLO 7. ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea Generale dei soci,
- il Consiglio Direttivo,
- il Presidente,
- il Vicepresidente
- il Collegio dei Revisori o Revisore.



Gli organi restano in carica cinque anni ed i componenti sono rieleggibili.

1) L'Assemblea Generale dei Soci

L'Assemblea generale dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

E' composta da tutti i soci con uguale diritto di voto indipendentemente dal valore delle quote versate.

Essa è convocata almeno una volta all'anno e presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in caso di sua assenza dal Vicepresidente o da un suo delegato.

Hanno diritto a partecipare all'Assemblea Generale dei Soci tutti i Soci.

Viene convocata in seduta ordinaria dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro il 30 aprile, e in seduta straordinaria ogni volta che il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità oppure su richiesta motivata di almeno **un terzo** dei soci con diritto di voto.

La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal Consiglio Direttivo in persona del Presidente mediante lettera ai soci oppure, in alternativa, mediante affissione presso la sede dell'Associazione.

E' validamente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli aventi diritto, in seconda convocazione, almeno un'ora dopo, qualunque sia il numero dei presenti.

Le Delibere vengono prese a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui sono richieste maggioranze qualificate.

L'Assemblea Ordinaria dei Soci

- discute ed approva il bilancio consuntivo e preventivo presentato dal Consiglio Direttivo sulle attività svolte e su quelle da svolgere;
- elegge i membri del Consiglio Direttivo;
- fissa gli indirizzi dell'attività dell'Associazione;
- provvede alle modifiche statutarie ed approva i regolamenti interni;
- delibera ogni altro argomento e questione previsti dall'ordine del giorno.

Ogni votazione deve essere palese. E' ammessa la votazione a scrutinio segreto soltanto per l'elezione delle cariche sociali.

L'Assemblea Straordinaria dei Soci

- delibera in merito alle variazioni statutarie ed allo scioglimento dell'Associazione.

Per la validità dell'Assemblea Straordinaria valgono gli stessi criteri indicati nell'articolo 7 comma 1) del presente statuto.

2) Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri eletti di cui:

- il Presidente eletto tra i membri del Consiglio Direttivo;
- il Vicepresidente eletto tra i membri del Consiglio Direttivo;
- il Segretario nominato dal Consiglio Direttivo, è responsabile dei conti e



11/12/2014

della custodia del denaro dell'Associazione, nonché della redazione dei verbali di Assemblea e del Consiglio Direttivo;

- e gli altri membri eletti dall'Assemblea dei Soci tra i soci stessi.

Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente almeno due volte l'anno, nonché ogni volta che ne venga fatta motivata richiesta da almeno due terzi dei suoi componenti.

La seduta del Consiglio Direttivo è valida con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti.

In caso di parità il voto del Presidente è da considerarsi prevalente.

Di ogni riunione viene redatto apposito verbale, a cura del Segretario.

Il Consiglio Direttivo può nominare, anche tra i non soci un Direttore Artistico stabilendone in apposito verbale, le mansioni.

Il Direttore Artistico, ove nominato, partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto. Esprime parere obbligatorio e non vincolante in merito alle materie artistiche e didattiche.

Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite; potranno essere rimborsate le sole spese vive documentate incontrate nell'espletamento dell'incarico.

Il Consiglio Direttivo

1. elabora il programma delle attività dell'Associazione da sottoporre al parere ed all'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci;
2. amministra il fondo sociale;
3. cura il conseguimento dei beni statutari e l'interesse dei soci e dell'Associazione nei confronti di altre società;
4. si pone quale garante dell'Associazione e responsabile del presente Statuto;
5. provvede alla compilazione dei regolamenti interni;
6. delibera sulle decisioni urgenti assunte dal Presidente;
7. convoca l'Assemblea, presentando annualmente alla stessa i bilanci ed una relazione dell'attività svolta;
8. stabilisce i criteri di determinazione delle quote annue di associazione;
9. delibera sull'ammissione o esclusione dei soci;
10. delibera in merito al reperimento del personale necessario allo svolgimento delle attività organizzate dall'Associazione

Può inoltre:

- elaborare il programma culturale e ricreativo provvedendo alla sua attuazione stabilendo altresì le quote di partecipazione ai corsi e alle attività;
- provvedere ad inoltrare le opportune richieste di contributi allo Stato, Regione, Provincia, Enti Locali e quanti altri possano contribuire a sostenere le finalità dell'Associazione;
- proporre all'Assemblea dei Soci eventuali modifiche da apportare allo Statuto per migliorarne la funzionalità.

Al Consiglio Direttivo è affidata l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione entro i limiti delle disponibilità sociali o di eventuali fidi accordati.

3) Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione.

A lui spetta la firma e la rappresentanza di fronte a terzi e in giudizio, resta in carica cinque anni ed è rieleggibile.

Assume le iniziative necessarie per la realizzazione del programma definito dal Consiglio Direttivo, nonché le iniziative autonome che in casi di urgenza si rivelassero necessarie.

Di queste ultime iniziative verranno immediatamente informati gli altri membri del

Man mano



Consiglio Direttivo, cui spetta, nella prima riunione successiva, la valutazione e la ratifica.
Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci.

4) Il Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nel caso in cui quest'ultimo sia temporaneamente impedito a svolgere le sue funzioni. Nell'espletamento dell'incarico svolge tutte le funzioni proprie del Presidente.

5) Il Revisore

Il Revisore dei conti o il collegio dei revisori, ove ritenuti necessari, e/o obbligatori per legge, vengono nominati dall'Assemblea dei Soci, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

E' di competenza dei Revisori:

1. il controllo sulla gestione dell'Associazione;
2. il controllo sulla regolare tenuta della contabilità;
3. la presentazione all'Assemblea dei Soci delle relazioni sui bilanci e sui conti consuntivi.

ARTICOLO 8. DEROGHE DI PRIMA ATTUAZIONE

In fase di prima attuazione i soci fondatori in deroga dell' art. 7 dello Statuto procedono alla elezione degli organi sociali che durano in carica per i tempi ordinari previsti dallo stesso articolo.

ARTICOLO 9. REGOLAMENTI INTERNI

Per quanto non previsto dal presente Statuto, qualora se ne ravvisi la necessità, potranno essere redatti dei regolamenti interni a cura del Consiglio Direttivo previa ratifica dell'Assemblea generale dei Soci.

ARTICOLO 10

La decisione di scioglimento dell'Associazione potrà essere presa dalla maggioranza assoluta dei soci ad una apposita Assemblea Straordinaria dei Soci.

L'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione, procedendo alla nomina di un liquidatore, scegliendolo fra i soci e determinandone i poteri.

In caso di scioglimento, il patrimonio residuo, dedotte le passività, verrà devoluto ad utilità generale / ad associazione senza scopo di lucro avente oggetto sociale analogo.

Il presente Statuto strutturato in complessivi 10 articoli è integralmente accettato dai Soci, unitamente ai regolamenti e alle deliberazioni che saranno integralmente rispettate.

Per quanto non compreso nel presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia.

Manno / ...

Stampa illeggibile

Euro = 4976
Euro 200,00 5,3
Add 3120/2024

L'ASSISTENTE
Marco *Comilioni*

